

CITTÀ DI MARCON



SALA CONSILIARE

FRANCESCO SAVERIO PAVONE

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA
CITTÀ DI MARCON**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28-03-2022

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Materia del regolamento	pag. 5
Art. 2 – Interpretazione	pag. 5
Art. 3 – Definizioni	pag. 5

TITOLO II – I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I – Esercizio del mandato elettivo

Art. 4 – Riserva di legge	pag. 6
Art. 5 – Divieto di mandato imperativo	pag. 6
Art. 6 – Gettone di presenza e rimborso spese	pag. 6

Capo II – Doveri

Art. 7 – Responsabilità personale	pag. 7
Art. 8 – Obbligo del segreto	pag. 7
Art. 9 – Obblighi	pag. 7
Art. 10 – Astensione obbligatoria	pag. 7
Art. 11 – Situazione patrimoniale	pag. 7

Capo III – Diritti

Art. 12 – Diritto di informazione e di accesso agli atti	pag. 8
Art. 13 – Diritto di iniziativa	pag. 8
Art. 14 – Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno	pag. 8
Art. 15 – Raccomandazioni, celebrazioni, commemorazioni	pag. 9

Capo IV – Durata in carica dei consiglieri

Art. 16 – Entrata in carica dei consiglieri	pag. 9
Art. 17 – Dimissioni	pag. 9
Art. 18 – Decadenza	pag. 9
Art. 19 – Prima seduta del Consiglio	pag. 9
Art. 20 – Sede Consiliare	pag. 10

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Presidente

Art. 21 – Il Presidente del Consiglio Comunale	pag. 10
Art. 22 – Elezioni, durata in carica e cassazione del Presidente del Consiglio Comunale	pag. 11
Art. 23 – Il Vice Presidente	pag. 11

Capo II – I gruppi consiliari

Art. 24 – Costituzione e composizione dei gruppi consiliari	pag. 12
Art. 25 – Conferenza dei capigruppo consiliari	pag. 12
Art. 26 – Gruppi consiliari – attività – mezzi	pag. 13

Capo III – Commissioni Consiliari

Art. 27 – Composizione e nomina	pag. 13
Art. 28 – Commissioni temporanee	pag. 13
Art. 29 – Commissioni di studio	pag. 13

TITOLO IV – LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Convocazione

Art. 30 – Convocazione del Consiglio Comunale, avviso di convocazione e sua pubblicità pag. 13

Capo II – L’ordine del giorno

Art. 31 – Elenco generale degli argomenti da trattare pag. 14

Capo III – Ordine delle adunanze

Art. 32 – Deposito degli atti pag. 15

Art. 33 – Adunanza di prima convocazione – Numero legale delle sedute pag. 15

Art. 34 – Adunanze di seconda convocazione pag. 15

Capo IV – Pubblicità delle adunanze

Art. 35 – Adunanze pubbliche pag. 16

Art. 36 – Adunanze segrete pag. 16

Art. 37 – Adunanze aperte o congiunte pag. 17

Capo V – Disciplina delle adunanze

Art. 38 – Compiti e poteri del Presidente pag. 17

Art. 39 – Comportamento dei consiglieri pag. 17

Art. 40 – Sospensione e scioglimento dell’adunanza pag. 18

Art. 41 – Comportamento del pubblico pag. 18

Capo VI – Ordine dei lavori

Art. 42 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula pag. 19

Art. 43 – Gli scrutatori pag. 19

Art. 44 – Comunicazioni pag. 19

Art. 45 – Interrogazioni e svolgimento delle stesse pag. 19

Art. 46 – Mozioni e svolgimento delle stesse pag. 20

Art. 47 – Ordini del giorno e svolgimento degli stessi pag. 21

Art. 48 – Proposte di deliberazione e svolgimento delle stesse pag. 21

Art. 49 – Inversione dei punti iscritti all’ordine del giorno pag. 22

Art. 50 – Presentazione di emendamenti durante la seduta pag. 22

Art. 51 – Modalità di discussione degli emendamenti pag. 23

Art. 52 – Questione pregiudiziale o sospensiva e mozione d’ordine pag. 23

Art. 53 – Fatto personale pag. 23

Art. 54 – Chiusura delle discussioni – Dichiarazioni di voto pag. 24

Art. 55 – Termine dell’adunanza pag. 24

TITOLO V – VOTAZIONI

Capo I – Le votazioni

Art. 56 – Modalità generali pag. 24

Art. 57 – Votazioni in forma palese pag. 25

Art. 58 – Votazione per appello nominale pag. 25

Art. 59 – Votazioni segrete pag. 25

Art. 60 – Esito delle votazioni pag. 26

Art. 61 – Deliberazioni immediatamente eseguibili pag. 26

Capo II – Verbale delle adunanze

Art. 62 – La partecipazione del Segretario pag. 26

Art. 63 – Il verbale dell’adunanza pag. 27

TITOLO VI – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE IN VIDEOCONFERENZA

Capo I – Adunanze in videoconferenza

Art. 64 – Oggetto	pag. 27
Art. 65 – Definizioni	pag. 27
Art. 66 – Requisiti tecnici minimi	pag. 27
Art. 67 – Convocazione delle sedute	pag. 28
Art. 68 – Svolgimento delle sedute	pag. 28
Art. 69 – Pubblicità delle sedute	pag. 29
Art. 70 – Malfunzionamenti e problemi di natura tecnica	pag. 29

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Materia del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle norme di legge e dello statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale, al fine di assicurare il regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei consiglieri delle loro attribuzioni.
2. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 2 – Interpretazione

1. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, sulla base dei principi generali desumibili dalla normativa di cui sopra, udito il parere del Segretario, salvo appello seduta stante al consiglio che decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, qualora il provvedimento sia contestato da taluno dei consiglieri.
2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono presentate per iscritto al Presidente, il quale incarica il Segretario di istruire la pratica e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, al consiglio comunale che decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Una volta adottato l'atto interpretativo della norma, sullo stesso non sono ammesse ulteriori eccezioni.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e, sentiti i capigruppo presenti in aula ed il Segretario, risolve le eccezioni sollevate.

Art. 3 – Definizioni

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a. TUEL: Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;
 - b. consiglieri in carica o assegnati: per consiglieri in carica o per consiglieri assegnati si intende la somma dei consiglieri previsti dalla legge e il Sindaco, salvo che per quest'ultimo non venga prevista espressamente l'esclusione;
 - c. per gli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, il consigliere anziano è il consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale. A parità di voti assume tale ruolo il Consigliere più giovane di età;
 - d. aula consiliare: sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei consiglieri ed alla presidenza è separato da quello destinato al pubblico;
 - e. numero legale: è il numero dei consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
 - f. diversi tipi di maggioranza:
 - per maggioranza semplice si intende la metà più uno dei consiglieri presenti in aula;
 - per maggioranza assoluta si intende la metà più uno dei consiglieri in carica o assegnati;
 - per maggioranza qualificata si intende i due terzi dei consiglieri in carica o assegnati;
 - g. seduta: è la riunione dei consiglieri dal momento in cui il presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata

ufficialmente sciolta dal presidente medesimo; le deliberazioni adottate nel corso di una medesima riunione, anche se dopo le ore ventiquattro del giorno in cui essa ha avuto inizio, si intendono comunque riferite al giorno di convocazione della seduta; ove invece, nel contesto di una medesima seduta, la riunione venga aggiornata al giorno successivo o ad altro giorno, esse recheranno la data del giorno in cui vengono adottate;

- h. ordine del giorno: l'espressione ha due significati:
 - elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione;
 - documento scritto di carattere politico sottoposto all'approvazione del consiglio dal sindaco, dalla giunta o dai consiglieri;
- i. aggiornamento della seduta: è il rinvio della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno a una riunione successiva;
- j. per maggioranza si intendono i consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco e i consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma;
- k. per minoranza si intendono gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione.
- l. giorni liberi: si intendono tutti i giorni compreso il sabato ed escluse le domeniche e festività nazionali e locali.

TITOLO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - Esercizio del mandato elettivo

Art. 4 - Riserva di legge

1. I consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
3. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale. Per la partecipazione a particolari cerimonie o manifestazioni può essere costituita dal Presidente una delegazione consiliare nella quale trovino rappresentanza tutti i gruppi consiliari.

Art. 5 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'iniziativa, di opinione e di voto.

Art. 6 - Gettone di presenza e rimborso spese

1. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione al consiglio e/o alle commissioni consiliari permanenti nella misura stabilita dalle leggi.
2. Per "effettiva partecipazione" si intende la permanenza in aula per almeno metà della durata della seduta, attestata secondo le diverse modalità previste per il Consiglio e le Commissioni anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici.

3. L'effettiva presenza in aula dei consiglieri può sempre essere verificata dal Presidente durante la seduta.
4. Non verrà corrisposto alcun gettone nel caso la seduta venga dichiarata deserta
5. I consiglieri comunali, formalmente autorizzati dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal Comune, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.

CAPO II – Doveri

Art. 7 - Responsabilità personale

1. Il Consigliere è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. È esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla votazione.

Art. 8 - Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. Il segreto va mantenuto in specie per quanto trattato nelle sedute segrete.

Art. 9 – Obblighi

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del consiglio comunale e ai lavori delle commissioni consiliari di cui fa parte.

Art. 10 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'art. 78 del TUEL.
2. Nei casi di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, i consiglieri si allontanano dall'aula informandone il Segretario Generale per la registrazione a verbale.

Art. 11- Situazione patrimoniale

1. I consiglieri, all'inizio e alla fine del mandato, sono tenuti a dichiarare e rendere pubblica la propria situazione patrimoniale, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I consiglieri entro 3 (tre) mesi dalla proclamazione sono tenuti a presentare la propria situazione patrimoniale e, annualmente, sono altresì tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni patrimoniali.
3. Entro 3 (tre) mesi dalla cessazione dalla carica i consiglieri sono tenuti a presentare la loro situazione patrimoniale.
4. L'obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale è estesa ai componenti della giunta.
5. In caso di non ottemperanza alle disposizioni contenute nei precedenti commi, si applica al consigliere inadempiente la sanzione da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 10.000,00, secondo le modalità previste dalla L. 689/81.

CAPO III – Diritti

Art. 12 - Diritto di informazione e di accesso agli atti

1. I consiglieri comunali per acquisire tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi del Comune, delle sue aziende e degli enti dipendenti o a cui il Comune partecipa.
2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 si esercita secondo le modalità e le forme previste dal vigente regolamento di accesso agli atti.
3. I consiglieri comunali, nell'utilizzazione dei dati acquisiti, sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato elettivo e devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge, dai divieti di divulgazione di dati personali sensibili e di quelli relativi allo stato di salute di cui alla legge 196/2003 e successive modificazioni e al GDPR 679/2016.
4. I consiglieri comunali dispongono della posta elettronica istituzionale dove ricevono le informazioni utili.
5. Ai capigruppo viene inoltre inviato per posta elettronica l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta. Tali deliberazioni vengono depositate in Segreteria per la visione da parte dei consiglieri.

Art. 13 - Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento riservato alla competenza del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del TUEL. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, ed accompagnata eventualmente da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio che provvede ad inoltrarla al Sindaco e al Segretario generale per la dovuta conoscenza ed ai funzionari competenti i quali provvedono all'istruttoria e al rilascio dei relativi pareri di norma nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio. Qualora l'istruttoria si concluda favorevolmente, il funzionario ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio, il quale iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
3. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modifiche, le parziali modifiche e integrazioni del testo della proposta di deliberazione.
4. I consiglieri possono presentare gli emendamenti alle proposte di deliberazioni già iscritte all'o.d.g. del consiglio, dandone comunicazione scritta al Presidente del consiglio e alla segreteria generale almeno due giorni liberi prima dell'adunanza nella quale l'argomento deve essere posto in discussione. I funzionari ne curano in via d'urgenza l'istruttoria.

Art. 14 - Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale temi particolari della vita politica, sociale, economica e culturale della comunità.

2. Qualora siano stati presentati ordini del giorno o mozioni relativi allo stesso argomento, la conferenza dei capigruppo esamina gli stessi per ricercare un accordo su un testo unificato. Ove lo stesso non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.
3. Le interrogazioni, gli ordini del giorno e le mozioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere discusse contemporaneamente.

Art. 15 - Raccomandazioni, celebrazioni, commemorazioni

1. Ogni Consigliere, all'inizio di ogni seduta consiliare, può rivolgere al Sindaco od alla Giunta raccomandazioni anche su oggetti che non siano all'ordine del giorno. Potrà, inoltre, chiedere la parola per celebrazioni o commemorazioni per la durata di non oltre tre minuti.
2. La trattazione complessiva di raccomandazioni, celebrazioni o commemorazioni non può superare i 15 minuti complessivi.

CAPO IV - Durata in carica dei consiglieri

Art. 16 - Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano in carica nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione immediatamente dopo l'adozione della relativa deliberazione di convalida.

Art. 17 – Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate, anche via PEC, al protocollo generale dell'ente in forma scritta, e debitamente firmate, e indirizzate al Presidente. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 18 – Decadenza

1. Il consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto, secondo quanto stabilito dall'art. 23 dello Statuto.

Art. 19 - Prima seduta del Consiglio

1. Nel corso della seduta di insediamento il Consiglio procede in ordine ai seguenti adempimenti:
 - a. convalida dell'eletto alla carica di Sindaco e degli eletti alla carica di consigliere comunale;
 - b. eventuali surrogazioni dei consiglieri cessati dalla carica;
 - c. giuramento del Sindaco;
 - d. comunicazione da parte del Sindaco delle nomine concernenti le cariche di Vice Sindaco e di assessore;
 - e. eventuale surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica a seguito della nomina ad assessore;
 - f. elezione del Presidente;

- g. elezione del Vice Presidente del Consiglio comunale;
- h. elezione della Commissione elettorale comunale.

Art. 20 - Sede consiliare

1. Il Consiglio si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Presidente può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale.
3. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati ai componenti della giunta.
4. La stampa e il pubblico assistono alle sedute del consiglio in settori riservati.
5. La conferenza dei capigruppo può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia motivato da ragioni di opportunità amministrativa o politica.
6. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - Presidente

Art. 21 - Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, assicura inoltre il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità e garanzia intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio comunale e dei singoli consiglieri. Assume le iniziative necessarie affinché il consiglio comunale eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dà attuazione a quanto, nell'ambito delle rispettive competenze, gli è demandato dal consiglio comunale.
3. Il Presidente convoca e presiede il consiglio comunale, organizza i lavori di esso e delle commissioni, ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente regolamento.
4. Il Presidente del consiglio o chi ne fa le veci esercita i poteri previsti dall'art. 28 dello Statuto ed in particolare:
 - a. la rappresentanza del consiglio;
 - b. la predisposizione dell'ordine del giorno che è automatica per le funzioni proprie dei singoli consiglieri e per quanto attiene alle dimissioni, decadenze, supplenze degli stessi; mentre è ricettiva dei punti presentati dal sindaco, dalla giunta e dagli altri soggetti previsti dallo statuto
 - c. la direzione dei lavori del consiglio, assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
 - d. la fissazione della data delle riunioni del consiglio, previa consultazione con il Sindaco e con i Responsabili di Settore;
 - e. la sottoscrizione e la diramazione degli avvisi di convocazione di consiglio;
 - f. la proclamazione del risultato delle votazioni;
 - g. la presidenza della conferenza dei capigruppo;

- h. l'attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari e delle altre commissioni eventualmente istituite e la vigilanza sul loro regolare funzionamento;
 - i. la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari con facoltà di intervento;
 - j. l'autorizzazione ai consiglieri comunali all'effettuazione delle missioni fuori dal comune;
 - k. la cura dei rapporti periodici del consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto.
 - l. Formula proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni, dei Gruppi consiliari e del proprio ufficio.
 - m. presenza alle sedute di Giunta Comunale in qualità di uditore se richiesto dal Sindaco.
5. Al Presidente compete inoltre:
- a. esaminare le giustificazioni delle assenze dei consiglieri dalle sedute e proporre al consiglio i provvedimenti conseguenti;
 - b. attuare ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicurare agli stessi la collaborazione per la formulazione e presentazione di proposte di atti deliberativi, ordini del giorno, mozioni ed interrogazioni;
 - c. ha facoltà di invitare alle sedute del consiglio per una audizione persone esterne al consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
 - d. Il Presidente cura e promuove i rapporti del consiglio con il Sindaco, la giunta, il collegio dei revisori dei conti, nonché con i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni e negli altri organismi a cui il Comune partecipa.

Art. 22 - Elezione, durata in carica e cessazione del Presidente del Consiglio Comunale

1. L'elezione del Presidente avviene nella prima seduta del Consiglio. Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio, con l'esclusione dall'elettorato passivo del Sindaco, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. L'elezione avviene con voto segreto.
3. In caso di assenza del Presidente, il consiglio è presieduto dal Vice Presidente del Consiglio. In caso di assenza di quest'ultimo, la presidenza spetta al consigliere anziano.
4. Il Presidente dura in carica fino al termine della legislatura o fino alla decadenza per effetto di revoca o per dimissioni o per impedimento.
5. Il Presidente può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno 7 consiglieri assegnati e votata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. La mozione di sfiducia va motivata sulla base di gravi e ripetute violazioni di leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

Art. 23 - Il Vice Presidente.

1. Il Vice Presidente viene eletto con le stesse modalità di elezione del Presidente, di norma nella prima seduta del Consiglio Comunale.
2. Il Vice Presidente esercita le stesse funzioni del Presidente in caso di rifiuto, assenza o impedimento temporaneo del Presidente.

CAPO II - I gruppi consiliari

Art. 24 – Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare, in conformità a quanto previsto dallo Statuto.
2. Prima della prima seduta del consiglio neoeletto, i consiglieri devono comunicare al Segretario Generale a quale gruppo intendono appartenere.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.
4. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
6. Può essere costituito un nuovo gruppo consiliare a condizione che sia costituito da almeno due consiglieri comunali. Con la costituzione del nuovo gruppo deve essere data comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale e contestualmente designato il capogruppo.
7. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
8. Per l'attività dei gruppi consiliari vengono messi a disposizione idonei locali nella sede comunale.

Art. 25 - Conferenza dei capigruppo consiliari

1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, con il quale concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. Il Consiglio Comunale può incaricare la Conferenza dei Capi gruppo di formulare pareri e/o proposte su specifiche materie, al fine di rendere più funzionali i lavori dell'assemblea consiliare.
4. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio e vi partecipa il Segretario generale o il suo sostituto. Possono assistere il Sindaco e i funzionari comunali richiesti dal Presidente.
5. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 dei capi gruppo.
6. La riunione della Conferenza dei capi gruppo è valida, quando sono presenti i capigruppo che rappresentino almeno la metà dei consiglieri comunali assegnati e il Presidente o il vice Presidente in qualità di sostituto.
7. I capi gruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Delle riunioni della Conferenza dei capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario.

Art. 26 - Gruppi consiliari - attività – mezzi

1. Ai gruppi consiliari sono assicurati idonei locali, arredi, strumentazione informatica e materiale di cancelleria necessari al funzionamento dei gruppi stessi.

CAPO III - Commissioni consiliari

Art. 27 - Composizione e nomina

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce le Commissioni di cui agli artt. 25 e 26 dello Statuto Comunale.
2. L'istituzione, i compiti e le modalità di funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari.
3. Non possono far parte delle Commissioni il Sindaco e gli Assessori.
4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

Art. 28 - Commissioni temporanee

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni temporanee per affrontare argomenti di carattere straordinario, determinandone le modalità di funzionamento e la loro composizione numerica.
2. Possono, su invito della Commissione, far parte delle Commissioni temporanee il Sindaco e gli Assessori.

Art. 29 - Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti o temporanee l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuitegli dalle leggi e dallo statuto.

TITOLO IV - LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – Convocazione

Art. 30 - Convocazione del Consiglio Comunale, avviso di convocazione e sua pubblicità

1. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta dal Presidente, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso scritto da trasmettere con posta elettronica certificata (PEC), che ogni consigliere Comunale ha l'obbligo di attivare e tenere attiva con immediatezza successivamente alla convalida della propria elezione.
2. In attesa di attivazione della posta elettronica certificata (PEC), l'avviso scritto può essere trasmesso nei seguenti modi:
 - Messo comunale;
 - Tramite raccomandata A/R.
3. I consiglieri che non risiedono nel Comune e che non hanno comunicato un indirizzo di PEC devono indicare per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione, un domicilio nel Comune di Marcon a cui devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro

- avviso o atto pertinente la carica. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso va spedito alla residenza del consigliere.
4. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della seduta. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
 5. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza, quando sussista l'esigenza di un immediato esame di determinati argomenti. La valutazione dell'urgenza è riservata al Presidente del Consiglio o al Sindaco.
 6. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate le date e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
 7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.
 8. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
 9. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.
 10. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze – inclusi quelli aggiuntivi – viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito al Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
 11. L'ordine del giorno della adunanza è pubblicato sull'albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata al Consiglio Comunale, inviato alla Giunta.

CAPO II - L'ordine del giorno

Art. 31 – Elenco generale degli argomenti da trattare

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
3. L'elenco generale degli argomenti da sottoporre alla trattazione del consiglio Comunale contiene, in ordine di presentazione:
 - a. Comunicazioni;
 - b. Proposte di delibere
 - c. Mozioni;
 - d. Ordini del giorno;
4. Hanno, in ogni caso, la precedenza le proposte di deliberazione e, nell'ambito di quest'ultime, quelle attinenti alla composizione degli organi istituzionali e contenenti ratifiche delle deliberazioni d'urgenza.
5. Gli argomenti rimangono iscritti all'ordine del giorno fintanto che il proponente non ne chieda il ritiro.
6. La conferenza dei capigruppo può decidere l'iscrizione degli argomenti in ordine diverso rispetto a quanto previsto al periodo precedente

CAPO III - Ordine delle adunanze

Art. 32 - Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nella sala della riunione nel giorno dell'adunanza, e presso la segreteria nei 5 (cinque) giorni precedenti la stessa. In pari tempo, cioè entro i cinque giorni antecedenti quello dell'adunanza, gli atti sono messi a disposizione attraverso apposita piattaforma informatica al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai membri della Giunta e a tutti i consiglieri.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata nei termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri previsti per legge. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale sono presentati al consiglio comunale gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale programmatica, del bilancio pluriennale, dell'elenco annuale di lavori pubblici, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Tali atti sono posti, dal giorno della presentazione, a disposizione dei consiglieri i quali possono presentare al Presidente emendamenti entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità.
6. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Del deposito del conto è data comunicazione ai consiglieri.

Art. 33 – Adunanza di prima convocazione - Numero legale delle sedute

1. Il Consiglio non può validamente deliberare in prima convocazione se non intervengono almeno 7 consiglieri, senza computare il sindaco.
2. I consiglieri che dichiarino di astenersi o siano presenti ma non votanti concorrono a formare il numero legale per la validità delle adunanze. Non concorrono coloro che si allontanano dalla sala o che debbano allontanarsi nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. La prima convocazione è dichiarata deserta quando il numero legale non è raggiunto entro il termine di un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale, il quale, quando in base a tali comunicazioni o su richiesta di singoli Consiglieri, accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e deve disporre la ripetizione dell'appello. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 34 - Adunanze di seconda convocazione

1. È seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.

2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati nel presente regolamento.
3. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, il Presidente del Consiglio è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
4. Nella seduta di seconda convocazione, il numero legale è raggiunto con la presenza di almeno sei consiglieri, senza computare il Sindaco.
5. Nella seduta di seconda convocazione non si può deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, statuto o regolamento, maggioranze speciali, a meno che non sia presente il numero dei consiglieri richiesti per deliberare su tali atti.

CAPO IV - Pubblicità delle adunanze

Art. 35 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo successivo.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze.
3. Il Comune effettua le riprese audiovisive delle sedute del consiglio comunale, per una più larga diffusione dei lavori del consiglio. Le sedute sono trasmesse in streaming su piattaforma raggiungibile, tramite link, dal sito web del Comune.
4. All'ingresso della sala consiliare sono affissi avvisi informativi sulle riprese e la loro diffusione nel web. Il Presidente informerà il consiglio comunale che la seduta viene trasmessa e registrata. Le riprese riguardano lo svolgimento della seduta consiliare. I consiglieri, durante i lavori, non possono in alcun modo impedire che la propria voce e la propria immagine venga registrata.
5. Chiunque voglia effettuare le riprese audiovisive deve darne preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. Nella richiesta, oltre ad indicare le proprie generalità, gli operatori dovranno impegnarsi formalmente a:
 - a. Non intralciare o disturbare i lavori del consiglio;
 - b. Non usare il materiale raccolto per fini di lucro e/o vantaggio economico;
 - c. Non manipolare artificiosamente il contenuto delle riprese;
 - d. Trasmettere e pubblicare la registrazione anche dividendola in più segmenti, assicurando comunque l'integrità e la comprensibilità degli interventi di ogni singolo consigliere.
6. Le riprese delle adunanze segrete non possono essere effettuate, al fine di impedire l'indebita divulgazione di dati sensibili.
7. Spetta altresì al Presidente del Consiglio, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge, limitare le riprese in casi specifici.

Art. 36 - Adunanze segrete

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono segrete, quando si debbano trattare questioni che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.
2. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisce una discussione concernente le qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere ed a

maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, il Segretario ed il Vicesegretario o il responsabile dell'Ufficio Segreteria, nonché agenti di polizia locale vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 37 - Adunanze aperte o congiunte

1. Quando rilevanti motivi di ordine sociale, politico o amministrativo facciano ritenere opportuno, il Presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo ed il Sindaco può indire l'adunanza aperta del consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi dettati da motivazioni particolari.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati, con i consiglieri comunali, rappresentanti del Governo, del Parlamento, della Regione, della Città Metropolitana, di altri Comuni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche, sindacali, di categoria, ambientali, interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente del consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Qualora tali adunanze si concludano con un voto, esso può avere per oggetto solo un ordine del giorno o una mozione.
5. Il consiglio comunale può riunirsi in seduta congiunta con i consigli di altri comuni su proposta dei Sindaci per discutere questioni di carattere generale coinvolgenti gli enti richiedenti e di competenza del consiglio. Qualora i lavori dell'adunanza congiunta di cui sopra si concludano con un voto esso può avere ad oggetto solo un ordine del giorno o una mozione. Ciascun consiglio separatamente procede al voto. Le operazioni di voto vengono verbalizzate da ciascun segretario comunale.
6. Le adunanze congiunte possono essere anche aperte.

CAPO V - Disciplina delle adunanze

Art. 38 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama i risultati.
2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine ed assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

Art. 39 - Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri comunali nella discussione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

3. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.
4. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
5. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
6. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
7. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
8. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
9. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
10. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o ingiuriose, il Presidente lo richiama, nominandolo. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola, fino alla conclusione dell'argomento.
11. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese

Art. 40 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.
2. La seduta è da intendersi comunque sospesa nei casi di abbandono dell'aula da parte del Presidente.

Art. 41 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal consiglio.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della polizia locale o di altra forza pubblica.
3. La forza pubblica non può entrare nell'aula nella parte riservata ai consiglieri comunali se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento corretto, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza, avvalendosi della forza pubblica.
5. Nel caso i disordini proseguano, il Presidente, sentita la conferenza capigruppo, può dichiarare sospesa la seduta e rinviarla ad altra data. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
6. Il Presidente, ove vi sia la necessità di rispettare scadenze di legge, prosegue la seduta a porte chiuse.

CAPO VII - Ordine dei lavori

Art. 42 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, anche su richiesta del Sindaco, può invitare nella sala dirigenti e funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono altresì essere invitati consulenti, professionisti incaricati di progettazioni e studi, dirigenti e amministratori di altri enti per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto agli eventuali quesiti posti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti soggetti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione, qualora necessario.

Art. 43 - Gli scrutatori

4. Il Presidente designa 3 (tre) consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori. La minoranza, se presente, deve essere sempre rappresentata con almeno un proprio consigliere, tra gli scrutatori. Gli scrutatori che si assentano dall'adunanza devono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
5. La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente.
6. Nel caso di scrutinio segreto gli scrutatori collaborano con il Presidente nell'esame delle schede e sulla loro validità. Ove vi siano contestazioni o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al consiglio che decide a maggioranza.

Art. 44 – Comunicazioni

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e del Sindaco in 5 (cinque) minuti per ogni argomento trattato.

Art. 45 – Interrogazioni e svolgimento delle stesse

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta per iscritto al Presidente del Consiglio, Sindaco o agli assessori, da uno o più consiglieri, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
2. È facoltà del proponente, ovvero del primo firmatario, di ritirare l'interrogazione mediante comunicazione scritta presentata prima della risposta. Se il proponente non è presente all'adunanza nella quale è iscritta la trattazione dell'interrogazione, la stessa si intende ritirata.
3. L'interrogazione è presentata al protocollo se sottoscritta con firma analogica o inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune.
4. All'interrogazione, secondo la richiesta, è data alternativamente risposta: verbalmente nell'adunanza; con lettera scritta indirizzata al proponente o al primo firmatario, se sottoscritta da più consiglieri. Nel caso in cui nell'interrogazione non venga specificata la modalità di risposta richiesta ovvero si chiedano entrambe le modalità di risposta, si procede con la sola risposta scritta.
5. L'esame delle interrogazioni in Consiglio avviene nell'ordine cronologico di iscrizione delle stesse al protocollo, unito al criterio della rotazione tra i gruppi consiliari. Pertanto, nel caso di interrogazioni presentate da consiglieri appartenenti a gruppi consiliari diversi, si procederà alla trattazione dell'interrogazione presentata per prima, poi, nell'ordine di presentazione,

- all'interrogazione dell'appartenente ad un altro gruppo consiliare e così via, fino all'esame di tutte le interrogazioni o fino al termine del tempo disponibile ai sensi del comma 6.
6. La trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno avviene in apposite adunanze, per le quali non è necessaria la presenza di altri consiglieri oltre all'interrogante o al primo firmatario, trattandosi di lavori non comportanti l'espressione di una volontà collegiale. Le interrogazioni possono, altresì, essere iscritte all'ordine del giorno di una sessione del Consiglio Comunale all'inizio della seduta, nel qual caso la trattazione avverrà con le stesse modalità di cui al precedente periodo. Trascorsa un'ora dall'inizio dei lavori, il Presidente fa concludere la trattazione dell'interrogazione che è al momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare ad una successiva adunanza.
 7. L'interrogazione è sinteticamente illustrata dal consigliere interrogante ovvero dal primo firmatario, nel tempo massimo di cinque minuti. La risposta alle interrogazioni è data dal Sindaco o da un assessore, nel tempo massimo di cinque minuti. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante ovvero il primo firmatario, per dichiarare se sia "soddisfatto", "insoddisfatto" o "parzialmente soddisfatto" e per quali ragioni, contenendo l'intervento entro il tempo massimo di cinque minuti. Alla replica del consigliere interrogante ovvero dal primo firmatario può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o di un assessore, contenuto nel tempo massimo di tre minuti.
 8. La risposta alle interrogazioni è data entro 30 (trenta) giorni dalla loro presentazione.
 9. L'interrogazione deve essere presentata per iscritto e protocollata prima della convocazione della conferenza dei capigruppo. L'interrogazione presentata dopo il termine stabilito viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio successivo.

Art. 46 – Mozioni e svolgimento delle stesse

1. La mozione costituisce uno strumento di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio comunale e consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri e inserito nell'elenco generale degli argomenti che il Consiglio deve trattare, diretto a promuovere una pronuncia, una decisione o una espressione di volontà da parte del Consiglio stesso per sollecitare od impegnare l'attività dell'amministrazione su materie di propria competenza, ovvero per invitare il Sindaco e la giunta a porre in essere determinate azioni di loro competenza.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto e protocollata prima della convocazione della conferenza dei capigruppo. La mozione presentata dopo il termine stabilito viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio successivo.
3. L'esame delle mozioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno.
4. Ciascuna mozione è illustrata da uno solo dei proponenti per non più di 5 minuti.
5. Terminata l'illustrazione il Presidente può dare la parola per non più di 5 minuti al Sindaco o all'Assessore competente.
6. Successivamente è ammesso il dibattito. In tal caso, i consiglieri possono intervenire una sola volta nel dibattito per non più di cinque minuti.
7. Qualora le mozioni riguardino questioni ed oggetti identici o strettamente connessi fra loro il Presidente unifica la discussione delle stesse nel corso della quale ai diversi proponenti è concesso di illustrare la propria posizione subito dopo che il primo proponente la mozione abbia illustrato la sua proposta.
8. Se nessuno dei firmatari si trovi presente quando è posta in discussione la loro mozione, la stessa si intende ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio.
9. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme contenute nell'art. 50 e 51 del presente regolamento.

10. Nelle adunanze in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali il bilancio preventivo, il rendiconto, strumenti di pianificazione territoriale generali e relative varianti sostanziali, non è ammessa la trattazione delle mozioni.
11. Trascorsa un'ora dall'inizio della trattazione delle mozioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che a quel momento è in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del consiglio comunale.

Art. 47 - Ordini del giorno e svolgimento degli stessi

1. Gli ordini del giorno consistono in un documento scritto di contenuto politico-amministrativo con il quale il Consiglio Comunale esprime il proprio orientamento o formula proposte e richieste in ordine a fatti o questioni di rilevante e attuale interesse pubblico.
2. Ciascun ordine del giorno è illustrato da uno solo dei proponenti per non più di cinque minuti. L'ordine del giorno deve essere presentato e protocollato per iscritto prima della convocazione della conferenza dei capigruppo. L'ordine del giorno presentato dopo il termine stabilito viene iscritto all'ordine del giorno del Consiglio successivo.
3. Su ogni ordine del giorno possono essere presentati emendamenti. Detti emendamenti non possono sostituire interamente il testo dell'ordine del giorno o stravolgerne le finalità. Le modalità di presentazione, di discussione e di voto degli emendamenti sono disciplinate dall'art. 50 e 51 del presente regolamento.
4. Terminata l'illustrazione il Presidente può dare la parola per non più di cinque minuti al Sindaco, all'Assessore competente e ai consiglieri che ne facciano richiesta. Alla fine del dibattito è consentita da parte dei capigruppo e dei consiglieri dissenzianti dal capogruppo, la dichiarazione di voto per non più di tre minuti.
5. Se nessuno dei firmatari si trovi presente quando è posto in discussione l'ordine del giorno, lo stesso si intende ritirato, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio.

Art. 48 – Proposte di deliberazione e svolgimento delle stesse

1. Possono presentare proposte di deliberazione del Consiglio comunale il Sindaco, gli assessori, la giunta, i consiglieri, le commissioni consiliari permanenti a maggioranza assoluta dei componenti per il peso che ogni Gruppo rappresenta in Consiglio Comunale, per le materie di propria competenza.
2. Gli uffici comunali, con il coordinamento degli uffici di supporto all'attività del Consiglio comunale, assicurano ai consiglieri che lo richiedono, il supporto tecnico necessario per la predisposizione di proposte di deliberazione, secondo i tempi ed i modi preventivamente condivisi con i consiglieri stessi e formalmente comunicati al Presidente del Consiglio comunale.
3. La proposta di deliberazione deve essere presentata per iscritto e protocollata prima della convocazione della conferenza dei capigruppo. La proposta di deliberazione presentata dopo il termine stabilito viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio successivo.
4. I pareri tecnici e tecnico-contabili sono espressi tempestivamente e comunque di norma entro 20 giorni dalla presentazione delle proposte al Presidente del Consiglio comunale, salvo i casi d'urgenza segnalati dal Presidente del Consiglio.
5. Il Presidente, sentito il Segretario generale, può con parere motivato dichiarare inammissibile una proposta di deliberazione di iniziativa consiliare, se il testo proposto non ha le caratteristiche di un atto deliberativo, ovvero riguarda materia non di competenza del Consiglio comunale.
6. Il Presidente comunica tempestivamente la dichiarazione d'inammissibilità al proponente, che può chiedere di sottoporre la questione al voto del Consiglio comunale.
7. In tal caso il Presidente presenta in aula la proposta di deliberazione, dà lettura del parere del segretario generale e apre la votazione sull'ammissibilità senza dibattito.

8. Il Consiglio decide sull'ammissibilità a maggioranza semplice.
9. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Sindaco o di suo delegato oppure dai consiglieri proponenti.
10. Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di prenotazione.
11. Dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
12. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun consigliere può parlare due volte, la prima per non più di 10 (dieci) minuti e la seconda per non più di 5 (cinque) minuti solo per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
13. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al rendiconto, ai piani urbanistici e loro varianti e per i regolamenti comunali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capogruppo, dandone avviso al consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'argomento.
14. Trascorsi i termini di intervento, fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
15. Avvenuta la chiusura del dibattito, il Sindaco o l'assessore competente in materia intervengono per precisare e per dichiarare la posizione dell'esecutivo in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione, per non più di 5 (cinque) minuti.
16. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Presidente del Consiglio per i richiami al rispetto del tempo o al tema dell'argomento in discussione.
17. Il Presidente può sospendere la seduta per un breve periodo, comunque per un tempo non superiore ai trenta minuti, anche su richiesta di un singolo consigliere.

Art. 49 – Inversione dei punti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, o su richiesta del Sindaco o di un consigliere. L'inversione dell'ordine del giorno viene votata a maggioranza semplice.
2. Il consiglio non può discutere o deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Presidente e il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali hanno avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 50 - Presentazione di emendamenti durante la seduta

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto al presidente del Consiglio uno o più emendamenti alla proposta di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Gli emendamenti vanno presentati al tavolo della presidenza. Il Presidente, se l'emendamento lo richiede, acquisisce il parere dal Segretario Generale, nei limiti delle competenze dello stesso. Nel caso in cui tale parere non possa essere espresso, il Presidente, rinvia la trattazione della proposta alla successiva adunanza.
2. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
3. Le modalità per la presentazione di emendamenti al Bilancio di previsione e sue variazioni sono disciplinate dal regolamento di contabilità.
4. Non possono essere presentati emendamenti sul documento contenente il programma di mandato.

Art. 51 - Modalità di discussione degli emendamenti

1. Gli emendamenti alla proposta sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente del Consiglio reputi opportuno, raggruppando fra loro tutti gli emendamenti che riguardano lo stesso punto.
2. Gli emendamenti presentati sulle mozioni e sugli ordini del giorno possono essere posti in discussione e conseguentemente messi in votazione solo con il consenso del Consigliere proponente la mozione o l'ordine del giorno.
3. L'illustrazione degli emendamenti, nel limite di 5 (cinque) minuti ognuno, sono ammessi unicamente da parte del Consigliere capogruppo o del Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per conto del gruppo e da parte del relatore della proposta e del Sindaco.
4. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.

Art. 52 - Questione pregiudiziale o sospensiva e mozione d'ordine

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la questione pregiudiziale.
2. Analogamente può essere posta la questione sospensiva e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza dei presenti.
4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque consiglieri ed è sottoposta immediatamente alla determinazione del Consiglio.
5. Gli interventi non possono superare i 5 (cinque) minuti.
6. Ogni consigliere può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo verbale alla legge o al regolamento o il rilievo sui modi e l'ordine con il quale sia stata posta la questione dibattuta o con il quale si intenda procedere alla votazione. È presentata nel corso dell'adunanza da uno o più consiglieri e ha la precedenza su ogni altra. Sulla sua ammissibilità decide il Presidente, dopo aver sospeso la seduta e sentito il parere tecnico del Segretario Generale.

Art. 53 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere censurato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di 5 (cinque) minuti.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare con esattezza in che cosa consista, ed il Presidente decide in merito all'ammissibilità.
3. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
4. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole dal Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 54 - Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto

1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando su un argomento non vi sono più consiglieri iscritti a parlare.
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a 3 minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione, dichiarata dal proprio gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
3. I consiglieri, prima che si effettui la votazione possono dichiarare la loro astensione dal voto, e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.
4. Il consigliere che ritenga di non partecipare alla votazione né di astenersi, deve allontanarsi dall'aula.

Art. 55 - Termine dell'adunanza

1. Ogni seduta prosegue fino al completo esaurimento dell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio non deliberi di rinviare la prosecuzione della seduta ad altro giorno. In questo caso il Presidente del Consiglio non è tenuto a diramare un nuovo avviso di convocazione, salvo che per i consiglieri assenti.
2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

TITOLO V – VOTAZIONI

CAPO I – Le votazioni

Art. 56 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, con il voto elettronico. In caso di impossibilità tecnica del sistema si procederà con la votazione in forma palese per alzata di mano. Ciascun consigliere vota restando seduto al proprio posto.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità personali di soggetti individuati.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale la seduta.
4. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a. la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - I. emendamenti soppressivi;
 - II. emendamenti modificativi;
 - III. emendamenti aggiuntivi.
 - c. per i provvedimenti composti di varie parti, vari commi od articoli, su richiesta di un singolo consigliere, il Presidente chiede al consiglio comunale di esprimersi con votazione sulla possibilità di votare per divisione. La votazione avviene su ciascuna parte, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;

- d. i provvedimenti per i quali sono stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo.
5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento relative alle modalità della votazione in corso.
7. Quando la votazione è espressa con il sistema elettronico, il Presidente ne dichiara l'apertura per trenta secondi. Allo scadere del termine, il Presidente dichiara chiusa la votazione e ne proclama l'esito. A proclamazione avvenuta, il risultato non può essere modificato.

Art. 57 - Votazioni in forma palese

1. La votazione avviene per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Controllato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.
3. La votazione può essere comunque soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
4. Devono essere registrati a verbale i nominativi dei consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono.

Art. 58 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge, o dallo Statuto, o in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del Presidente o da almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri presenti in aula.
2. Il Presidente precisa al consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no, alla stessa contrario.
3. I consiglieri, interpellati, rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza del Segretario generale.

Art. 59 - Votazioni segrete

1. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Presidente, all'inizio della trattazione dell'argomento, procede alla nomina di 3 (tre) scrutatori, qualora non siano già stati nominati all'inizio della seduta, dei quali 1 (uno) appartiene ai gruppi di minoranza.
2. La votazione, mediante scrutinio segreto, viene effettuata a mezzo di schede e si procede secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, con il solo timbro del Comune, uguali di colore e formato e prive di segno di riconoscimento;
 - b. ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere; i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
3. Le schede delle votazioni, dopo la proclamazione dei risultati vengono conservate dal personale dell'ufficio di segreteria per 90 giorni. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente e da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario.
4. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e di ambedue i sessi e non siano precisate le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità di votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere è invitato a votare

un solo nome od un numero limitato di nominativi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

5. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
8. Il carattere segreto della votazione deve risultare a verbale unitamente ai nomi dei consiglieri scrutatori.

Art. 60 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per gli atti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in un'adunanza successiva.
4. Dopo l'annuncio della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il consiglio ha approvato oppure il consiglio non ha approvato".
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 61 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata.

CAPO II - Verbale delle adunanze

Art. 62 - La partecipazione del Segretario

1. Il Segretario generale, o il suo Vice, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale e svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del consiglio comunale. Su invito del Presidente, quando egli lo ritenga necessario o sia richiesto dai consiglieri, il Segretario esprime parere consultivo, giuridico-amministrativo e fornisce informazioni e notizie su argomenti che il consiglio sta esaminando.

Art. 63 - Il verbale dell'adunanza

1. La seduta del Consiglio viene obbligatoriamente registrata con l'uso di tecnologie presenti nel mercato a cura di personale preposto. Tali registrazioni dovranno essere custodite in luogo idoneo a cura del personale del Comune e potranno essere distrutte non prima di 120 gg. dalla registrazione.
2. Il segretario si avvale della registrazione della seduta per la stesura del verbale.
3. Il verbale dell'adunanza costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare, contiene in sintesi i punti principali della discussione, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che concorrono a determinare la decisione, il dispositivo della deliberazione, il nome dei Consiglieri che votano contro alle singole proposte e i nomi di coloro che si astengono dalla votazione.
4. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni vengono riportati all'interno del verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Generale al termine dell'intervento.
5. Il verbale deve anche indicare se la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione sia stata effettuata a scrutinio segreto.
6. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

TITOLO VI – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE IN VIDEOCONFERENZA

CAPO I – ADUNANZE IN VIDEOCONFERENZA

Art. 64 – Oggetto

1. Le presenti Linee guida disciplinano lo svolgimento da remoto, in videoconferenza, delle riunioni del Consiglio del Comune di Marcon.
2. Le disposizioni si applicano altresì, in quanto compatibili, alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza dei Capi Gruppo e degli altri Organi previsti dai Regolamenti comunali.
3. Le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto su decisione assunta dal Presidente dell'Organo ovvero in virtù di disposizioni di legge o aventi forza di legge.

Art. 65 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee guida, per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali telematici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.
2. Per "sedute in modalità telematica" o "sedute in videoconferenza", si intendono le riunioni degli organi collegiali che si svolgono esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte dei componenti l'organo, pur senza la loro compresenza fisica nel medesimo luogo.

Art. 66 – Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la pubblicità della seduta, ove prevista dalla legge, dai Regolamenti o dallo Statuto;
 - l'identificazione degli intervenuti;

- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione;
 - lo scambio di documenti;
 - la visione dei documenti mostrati dal Presidente o da altro partecipante alla riunione e oggetto di dibattito e/o votazione;
 - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
 - la segretezza della riunione, ove prevista.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e di sistemi informatici di condivisione di file, link e altro materiale informatico.

Art. 67 – Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dallo Statuto o dal presente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale o da altro Regolamento comunale.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica.
3. Al momento della convocazione della seduta, o, in ogni caso, prima dello svolgimento della stessa, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza; l'informativa sul trattamento dei dati personali è presente sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 68 – Svolgimento delle sedute

1. Qualora la seduta dell'organo collegiale sia tenuta facendo ricorso alle modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale dell'Ente.
2. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza. È necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono nella seduta, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti collegati in modalità simultanea.
3. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario o del suo vicario, che attesta la presenza dei componenti degli Organi mediante appello nominale.
4. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, è dichiarata valida dal Presidente con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dai Regolamenti comunali, dallo Statuto, dalla legge.
5. Fatto salvo il deposito di atti previsto da norme regolamentari specifiche, la presentazione di eventuale ulteriore documentazione può essere sostituita dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi al Presidente, al Segretario ed agli uffici prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale o comunque dell'Organo.
6. Le modalità di intervento sono definite al momento della apertura della seduta dal Presidente, esponendo a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare

l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione verbale, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e dagli altri Regolamenti comunali che disciplinano la costituzione ed il funzionamento degli organi collegiali. La separata votazione dell'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, ove prevista, può avvenire contestualmente alla votazione sul provvedimento, con separata pronuncia da parte di ciascun Consigliere.

7. Nel caso in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedano lo svolgimento di votazioni a scrutinio segreto, Il Presidente dà indicazioni per il loro svolgimento, che deve avvenire con modalità tali da garantire la segretezza dei votanti.
8. Al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori.
9. Il partecipante che debba interrompere anticipatamente il collegamento da remoto ne dà comunicazione espressa, ai fini dell'annotazione dell'uscita nel verbale.
10. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.
11. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale partecipano i componenti della Giunta comunale e i soggetti appositamente autorizzati, con possibilità di intervento come previsto dall'art. 42.
12. In caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti dell'Organo e del Segretario, all'atto del collegamento, su richiesta del Presidente, i componenti, sotto la propria responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione è inserita nel verbale di seduta.

Art. 69 – Pubblicità delle sedute

1. Per le sedute del Consiglio comunale nonché degli Organi per i quali la legge o i Regolamenti prevedono la pubblicità della seduta, questa sarà garantita mediante collegamento dedicato in streaming o altra forma equivalente, assicurando di norma la visione in diretta da parte dei cittadini o di qualunque altra persona senza possibilità d'intervento, salvo i casi di seduta segreta.
2. La pubblicità delle sedute può essere sospesa nei casi previsti dai Regolamenti comunali e, comunque, qualora vengano trattate questioni relative alla sfera privata di singole persone.
3. Sia i componenti degli organi che eventuali soggetti esterni partecipanti alla seduta sono informati che il trattamento della loro immagine avverrà solo ed esclusivamente per finalità di trasmissione e registrazione della seduta, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati personali e di conservazione delle registrazioni stesse.

Art. 70 – Malfunzionamenti e problemi di natura tecnica

1. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse insorgano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza.
2. Se il numero legale non è garantito a causa di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario.
3. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Presidente dichiara la seduta chiusa decorso il termine di trenta minuti (sessanta minuti in caso di particolari necessità dichiarate dal Presidente dell'Organo) dalla sua sospensione.